



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale

Via Romagnosi, n. 9 - 38122 Trento
Tel. 0461/495022 - 495026 - Fax 0461/495036
e.mail: prog.sviluppo_riformaist@provincia.tn.it
pec: prog.sviluppo_riformaist@pec.provincia.tn.it

Alle Comunità interessate alle elezioni di
Comunità

A tutti i Comuni interessati alle elezioni di
Comunità

e, p.c. Al Commissario del Governo per la
provincia di Trento

Alla Regione autonoma Trentino Alto –
Adige

Al Comitato provinciale per le comunicazioni
presso Consiglio provinciale di Trento

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1/EL-Comunità

Trento, 22 maggio 2015

Prot n. P324/15/274098/1.1.2/39-15

**Oggetto: Elezione del Presidente e del Consiglio delle Comunità.
Primi adempimenti dei Comuni e delle Comunità.**

Gli articoli 15 e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come modificati dalla L.P. n. 12/2014, disciplinano gli organi delle Comunità e il capo V bis individua le disposizioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Comunità. Tali disposizioni non si applicano al Comun General de Fascia per il quale l'art. 19 prevede specifiche disposizioni di tutela della popolazione di lingua ladina.

Con le modifiche introdotte dalla legge provinciale di revisione della riforma istituzionale (L.P. 13 novembre 2014, n. 12) è stato modificato l'ordinamento delle Comunità e i suoi organi, con il superamento dell'elezione diretta e l'individuazione di un procedimento elettorale che pone

in capo ai Comuni appartenenti a ciascuna Comunità, l'elezione degli organi delle Comunità.

Il nuovo sistema elettorale prevede che il Presidente e i componenti del Consiglio di Comunità siano eletti dal corpo per l'elezione degli organi di Comunità, che è composto da rappresentanti eletti dai Consigli comunali. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi di Comunità in numero proporzionale alla dimensione demografica dei loro comuni (tabella C allegata alla L.P. n. 3/2006). Il corpo, sulla base delle candidature depositate presso la Comunità, elegge il presidente e i consiglieri con voto diretto, libero e segreto. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente di Comunità ed esprimere un solo voto di preferenza per un candidato consigliere appartenente alla lista del candidato votato (può essere espressa una seconda preferenza se attribuita a un candidato di genere diverso rispetto alla prima). Le modalità di presentazione delle candidature, di formazione del corpo per l'elezione degli organi di Comunità e di elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità sono disciplinati dagli articoli 17 quinquies e seguenti.

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

L'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 dispone che le elezioni del Consiglio e del Presidente delle Comunità siano indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. Il decreto stabilisce inoltre le date di svolgimento delle successive fasi elettorali.

Il Presidente della Provincia, con decreto n. 50 di data 22 maggio 2015, ha indetto le elezioni del Consiglio e del Presidente delle Comunità per **venerdì 10 luglio 2015** con eventuale turno di ballottaggio previsto per **venerdì 24 luglio 2015**.

Le elezioni si terranno in un'unica giornata, con inizio delle operazioni di voto **alle ore otto** e chiusura delle operazioni stesse **alle ore venti**.

A decorrere dalla data di adozione del decreto ha inizio la procedura elettorale disciplinata dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 773 di data 12 maggio 2015, adottata ai sensi dell'articolo 17 novies della predetta legge provinciale n. 3 del 2006. Detta procedura sarà riportata nelle circolari e pubblicazioni che saranno trasmesse ai Comuni e alle Comunità interessate dalle elezioni e rese disponibili all'indirizzo: http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/elezioni_2015/elezioni_comunita_2015/.

Ciò premesso si trasmette in allegato una tabella riassuntiva dei principali adempimenti del procedimento elettorale e dei relativi termini per le elezioni del Consiglio e del Presidente delle Comunità.

MODALITÀ ATTUATIVE ED ORGANIZZATIVE

Con deliberazione n. 773 del 12 maggio 2015 la Giunta provinciale ha disciplinato le modalità e i criteri per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio delle Comunità da parte del corpo per l'elezione degli organi delle Comunità, ai sensi dell'articolo 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006 (la delibera è consultabile nel sito della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo: <http://www.delibere.provincia.tn.it/>).

Ai sensi di quanto disposto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché dalla citata deliberazione della Giunta provinciale, si precisa quanto segue.

a) INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Il procedimento elettorale è avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio e del Presidente delle Comunità.

Il decreto di indizione dei comizi elettorali è trasmesso dalla Provincia:

- a) **alle Comunità** affinché venga **immediatamente pubblicato** all'albo pretorio informatico della Comunità e, ove presente, nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente
- b) **a ciascun Comune** della Comunità **per la pubblicazione** all'albo pretorio informatico comunale.

Il decreto rimane pubblicato fino alla data delle elezioni.

Si invitano le **Comunità ed i Comuni** a provvedere alla **tempestiva pubblicazione**, nell'albo pretorio *on line*, del decreto del Presidente della Provincia, che si trasmette in allegato alla presente, in formato PDF.

Si prega di comunicare l'**avvenuta pubblicazione del decreto** alla scrivente struttura (prog.sviluppo_riformaist@pec.provincia.tn.it).

b) COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER LE OPERAZIONI DI ESAME DELLE CANDIDATURE, DI VOTAZIONE E SCRUTINIO E DI PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 fa più volte riferimento ad un "ufficio elettorale" appositamente costituito presso la sede della Comunità.

I criteri per lo svolgimento del procedimento elettorale approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773/2015, disciplinano la costituzione ed il funzionamento di tale ufficio.

In particolare presso ciascuna Comunità viene costituito l'**Ufficio elettorale**, nominato dal Presidente della Comunità **entro cinque giorni dalla data di adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali**. L'Ufficio elettorale è composto da un responsabile e da tre componenti scelti tra il personale dipendente della Comunità o dei Comuni ad essa appartenenti.

Sono quindi chiamati a far parte dell'Ufficio elettorale i dipendenti della Comunità ed il responsabile dell'ufficio viene individuato nella figura del segretario generale dell'ente, che è quindi responsabile del procedimento elettorale. E' prevista anche la possibilità di scegliere i componenti l'Ufficio elettorale tra il personale dipendente dei Comuni, appartenenti alla Comunità presso la quale si costituisce l'Ufficio in questione.

Ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale delle Comunità, la scelta dei componenti l'Ufficio elettorale fra il personale dipendente dei Comuni è consentita solo per il personale che si occupa di materia elettorale. Detto personale può prestare la propria attività lavorativa a favore della Comunità secondo le vigenti disposizioni in materia di personale (messa a disposizione tramite convenzione tra enti, contratti di prestazione lavorativa autorizzati dall'ente di appartenenza, ecc.).

La delibera della Giunta provinciale n. 773/2015 prevede che con il provvedimento di costituzione dell'Ufficio elettorale, si debba istituire anche un **seggio elettorale** - nell'ambito del predetto Ufficio elettorale e quindi tra i componenti stessi dell'Ufficio elettorale - composto da tre membri tra i quali viene individuato il Presidente di seggio. Devono essere designati anche due membri supplenti chiamati a sostituire i titolari del seggio elettorale, in caso di loro impedimento. Pertanto:

- a) il **seggio elettorale** effettua le operazioni proprie dell'ufficio elettorale di sezione, compreso lo scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio e del Presidente delle Comunità;
- b) l'**Ufficio elettorale** provvede allo svolgimento delle operazioni preliminari alla elezione, ed in particolare provvede, per legge, all'esame delle candidature, alla loro ammissione o riconsiderazione, al sorteggio del numero d'ordine delle candidature in base al quale le candidature ammesse dovranno essere riprodotte sulle schede di voto. Provvede inoltre a svolgere le operazioni tipiche dell'ufficio elettorale centrale, che si concludono, ai sensi degli articoli 17 septies e 17 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, con la proclamazione degli eletti.

c) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE E LE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI COMUNITÀ

In attesa di divulgare con successiva circolare le specifiche istruzioni per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente ed alla carica di consigliere di Comunità, si precisa e si anticipa in questa sede quanto segue:

- ai sensi dell' articolo 17 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 **le candidature** alla carica di Presidente e le liste di candidati alla carica di consigliere di Comunità **devono essere presentate presso gli Uffici elettorali** appositamente costituiti presso ciascuna Comunità ,nei seguenti giorni:

martedì 9 giugno:	dalle ore 8:00 alle ore 17.00
mercoledì 10 giugno 2015:	dalle ore 8:00 alle ore 12:00

- le modalità di presentazione delle candidature sono disciplinate dall'articolo 17 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006; i criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 773/2015 vanno solamente ad integrare le disposizioni normative;
- le liste devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al 60 per cento degli stessi, arrotondato all'unità superiore. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al trenta per cento del numero dei candidati. La tabella allegata alla presente circolare indica la composizione dei consigli di Comunità, suddivisi per ciascun territorio. Si evidenzia che, in linea con quanto previsto dalla normativa elettorale, ogni richiamo alla popolazione residente si intende riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (risultati ufficiali del censimento del 9 ottobre 2011, D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Serie Generale);
- possono essere eletti alla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Si applicano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 11 e 12 della L.R. n. 3/1994 e dall'articolo 20 della L.R. n. 5/1956. Le cariche di Presidente e di consigliere di Comunità sono compatibili con le cariche di consigliere, di sindaco e di assessore dei Comuni appartenenti alla Comunità;
- la legge provinciale n. 3 del 2006 prevede che la candidatura è depositata assieme al programma del candidato presidente e ad un'unica lista di candidati alla carica di consigliere di Comunità, che devono essere **sottoscritti da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei Comuni** nel corpo per l'elezione degli

organi di comunità. A tal fine **i segretari comunali devono trasmettere alle Comunità di riferimento ed in particolare all'Ufficio elettorale** presso la Comunità, se già costituito, **l'elenco di tutti i consiglieri e sindaci proclamati eletti**, come risultante dal verbale dell'ufficio elettorale centrale di proclamazione degli eletti, ovvero come risultante a seguito delle operazioni di convalida, se già avvenute (nel caso di turno elettorale generale del 10 maggio 2015, compreso eventuale turno di ballottaggio del 24 maggio 2015). Qualora la composizione del consiglio dovesse cambiare successivamente alla proclamazione o alla convalida, **il segretario comunale è tenuto a comunicare** all'Ufficio elettorale presso la Comunità il nuovo elenco dei consiglieri in carica – aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi di Comunità.

Si evidenzia che per i Comuni nei quali non si sono tenute le elezioni nel turno elettorale generale del 10 maggio 2015 per uno dei seguenti motivi:

- avvio del processo per la fusione di comuni, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;
- elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale avvenute nell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.;

i segretari comunali **devono comunque trasmettere l'elenco dei sindaci e consiglieri comunali in carica.**

Si invitano i segretari comunali a trasmettere i suddetti elenchi alle Comunità di riferimento entro e non oltre il termine di **giovedì 28 maggio 2015.**

d) FORMAZIONE DEL CORPO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA COMUNITÀ - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI NEL CORPO ELETTORALE.

Il corpo per l'elezione del Presidente e del consiglio delle Comunità è costituito dai rappresentanti eletti dai Consigli comunali.

Ciascun Consiglio comunale, come già detto, deve eleggere, tra i propri componenti, i rappresentanti che andranno a formare il corpo per l'elezione degli organi delle Comunità nel numero spettante a ciascun Comune, stabilito dall'articolo 17 sexies – tabella C - della legge provinciale n. 3 del 2006. Al fine di agevolare le operazioni di elezione dei rappresentanti dei Comuni, la tabella che si invia in allegato alla presente individua, per ciascuna Comunità, il numero dei rappresentanti spettanti a ciascun Comune che andranno a formare il corpo elettorale.

I singoli Comuni sono tenuti ad eleggere i propri rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della Comunità entro e non oltre **giovedì 25 giugno 2015.**

L'articolo 17 sexies, comma 5 della L.P. n. 3/2006 prevede che: *“Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti, ai sensi dei commi 2 e 3.”*

Si evidenzia che l'articolo 29 dei criteri approvati con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015 rinvia, per la nomina dei componenti del corpo elettorale, all'articolo 12, comma 7, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Ai fini della individuazione corretta del corpo per l'elezione degli organi della Comunità e

dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, **i segretari comunali, entro il terzo giorno successivo al termine del 25 giugno** (data elezione dei rappresentanti dei comuni), **devono trasmettere all'Ufficio elettorale** costituito presso la comunità di riferimento, apposita attestazione con l'**elenco** e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita), **dei rappresentanti del comune nel corpo per l'elezione degli organi di comunità** che hanno diritto al voto.

Sulla base delle predette attestazioni, l'Ufficio elettorale presso la Comunità prende atto, con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale approvando l'elenco degli aventi diritto al voto, che costituirà la lista sezionale degli aventi diritto al voto.

E' opportuno che ciascuna Comunità provveda a pubblicare nell'albo pretorio *on line* il provvedimento dell'Ufficio elettorale e pertanto l'elenco degli aventi diritto al voto.

COMUNI NEI QUALI È STATO NOMINATO UN COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Nei Comuni in cui è presente un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Provincia per amministrare l'ente in sostituzione degli organi sciolti, fino alla loro elezione, la necessaria rappresentatività del Comune negli organi della Comunità (consiglio e presidente), deve essere assicurata mediante un'applicazione interpretativa della modalità di elezione previste dai predetti articoli, che tenga conto della presenza e del ruolo dell'organo di amministrazione monocratico nominato nel Comune.

Il Commissario è organo amministrativo straordinario, provvisoriamente investito (salvo che il decreto di nomina contenga eventuali specificazioni limitative) dei poteri corrispondenti a quelli spettanti agli organi comunali sciolti (del consiglio, della giunta e del sindaco, riuniti nell'unica persona del Commissario).

a) ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Considerato che il Commissario esercita con pienezza di poteri le funzioni dell'organo consiglio comunale, e che d'altra parte non sono ovviamente presenti consiglieri comunali in carica fra i quali poter designare i componenti del corpo per l'elezione degli organi della Comunità, non è possibile dar corso alla applicazione esatta del comma 2 dell'art. 17 sexies, dove si prevede che *"Ciascun consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità nel numero spettante a ciascun comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C e dal comma 3"*.

Ne consegue che la rappresentanza del Comune nell'ambito degli organi della Comunità deve essere assicurata consentendo al commissario di **rivestire direttamente le funzioni di membro del corpo elettorale**, in rappresentanza del Comune, e di concorrere alla votazione per l'elezione del presidente e del consiglio della Comunità, come previsto dagli articoli 17 septies e 17 octies della L. P. n. 3/2006, esprimendo un numero di voti **pari al numero di componenti del corpo elettorale che spetterebbero al comune amministrato**, ai sensi della tabella C allegata alla legge provinciale e del comma 3 dell'art. 17 sexies.

b) SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DI COMUNITÀ

Il commissario straordinario, in quanto investito dei poteri spettanti agli organi del Comune non può invece esercitare le prerogative proprie dei singoli componenti degli organi stessi (come nel caso dei consiglieri); il commissario non può quindi sottoscrivere le candidature

a presidente della Comunità presentate ai sensi dell'art. 17 quinquies, comma 3 della legge provinciale n. 3/2006, che prevede questo adempimento destinato agli "aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi della comunità" (che sono i singoli consiglieri comunali).

Di conseguenza, per consentire una corretta applicazione della norma ora citata nelle comunità ove sono presenti comuni retti da un commissario straordinario, occorrerà che la percentuale di sottoscrizioni prevista dall'art. 17 quinquies, comma 3, per la presentazione della candidature (*"almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo per l'elezione degli organi della comunità"*) **sia ridotta per adeguarla proporzionalmente al numero complessivo dei consiglieri in carica che possono designare i membri del corpo elettorale.**

ONERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

L'articolo 43, comma 02, della legge provinciale n. 3 del 2006, in relazione agli oneri per l'organizzazione e per lo svolgimento delle elezioni rimanda a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), in quanto compatibili. Pertanto gli oneri per lo svolgimento delle elezioni sono a carico delle Comunità, ad esclusione della stampa delle schede di votazione e dei verbali degli uffici elettorali che saranno forniti dalla Provincia.

Si segnala infine che nel sito internet della Provincia, al seguente percorso (http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/elezioni_2015/elezioni_comunita_2015/), è possibile visualizzare le circolari, compresa la presente, che verranno man mano predisposte, nonché gli atti, la normativa, la modulistica, ecc., inerenti il procedimento elettorale in oggetto.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott. Giovanni Gardelli

Allegati:

- copia del decreto del presidente della Provincia di indizione delle elezioni
- calendario delle operazioni elettorali
- tabella numero componenti corpo per elezione organi Comunità e Consigli di Comunità.